

- 4 NOV 2019

Torre del Greco



Citta di Torre del Greco

(Citta' Metropolitana)

Ord. N. 319

- 4 NOV 2019

IL SINDACO

Visto il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152, e successive modifiche, ed in particolare la parte IV relativa alla gestione del servizio di Igiene urbana;

Dato atto che la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani in ambito comunale costituisce attività di pubblico interesse finalizzata alla tutela dell'ambiente ed alla salvaguardia dell'igiene pubblica e il servizio di igiene urbana ai sensi dell'art. 1 comma 19 della Legge 12 giugno 1990 n°146 è da considerarsi un servizio pubblico essenziale la cui interruzione viola il principio del godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelata e potrebbe generare pregiudizio per la salute pubblica e pertanto, non soggetto ad alcuna interruzione;

Premesso che

- Con Ordinanza Sindacale n.210 del 05/07/2019 si è autorizzato presso l'impianto della Fratelli Balsamo srl, con sede in Viale Europa 7, P.Iva 1543571218, pec flibalsamo@mypec.eu, lo stoccaggio provvisorio di tutte le tipologie di rifiuti giacenti sul territorio, nella misura massima delle autorizzazioni vigenti, e limitatamente ad un primo periodo di mesi 4 (quattro) salvo proroga a far data dalla notifica della presente Ordinanza;
- con Determina Dirigenziale n.2090 del 20/09/2019 si è provveduto ad aggiudicare alla S.r.l. BUTTOL con sede legale in Sarno (SA), Via Matteotti nr. 21, C.F./P.IVA 01078470257, per l'importo complessivo di di €. 41.649.935,98 o.s. inclusi oltre i.v.a., il "Servizio di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani del Comune di Torre del Greco per la durata di anni cinque con sistema porta a porta", con decorrenza 28/09/2019 – 27/09/2024;

Considerato

- che il Capitolato Speciale d'Appalto prevede 16 settimane di start up al fine dell'acquisto e distribuzione dei mezzi ed attrezzature e pertanto il sistema porta a porta non partirà prima di tale termine;
- che nelle more dell'attivazione del sistema porta a porta sarà indispensabile continuare la raccolta negli ecopunti e siti di prossimità così come da Ordinanza Sindacale n.792 del 22/11/2018;
- Che la mancanza di una struttura idonea a supportare l'attuale sistema di gestione dei rifiuti comprometterebbe l'organico ed efficiente svolgimento del pubblico servizio, determinando grave disagio alla popolazione con

conseguenze negative in merito all'interrompersi del ciclo integrato della differenziazione dei rifiuti.

- Che sussiste pertanto l'esigenza di prorogare l'Ordinanza Sindacale n.210 del 05/07/2019 al fine di continuare le attività di stoccaggio fino all'abbandono del sistema di raccolta presso i cosiddetti "Ecopunti", nelle more della partenza del sistema porta a porta.

Visto

- l'art. 191 del Codice dell'Ambiente (D. Lgs. 152/2006) che consente la possibilità, in situazioni eccezionali e per periodi di tempo limitati, che la gestione dei rifiuti venga effettuata "in deroga" alla normativa prevista dalla parte quarta del Codice stesso, quando ciò si renda indispensabile per la salute dei cittadini e l'ambiente;
- l'art 50, comma 5 del D.Lvo 267/00 che prevede l'esercizio del potere di ordinanza contingibile ed urgente, al fine di prevenire e/o eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;
- *"l'ordinamento riconosce in generale, al sindaco un potere di ordinanza ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. n°267/2000, espressione di un potere amministrativo extra ordinem, per fronteggiare situazioni di urgente necessità, nei casi in cui risultino insufficienti gli strumenti ordinari"* (Cons. St. V, 2713/2015); *" Il ricorso all'istituto dell'ordinanza contingibile ed urgente per lo svolgimento del servizio (di igiene urbana) in quanto la situazione di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente connessa alla gestione dei rifiuti, non fronteggiabile adeguatamente con le ordinarie misure, legittima comunque il Sindaco all'esercizio dei poteri extra ordinem riconosciuti dall'ordinamento"* (Tar Puglia, Lecce 486/2015)

Preso atto:

- della sussistenza della fattispecie, attesa l'eccezionalità della situazione, che legittima l'esigenza di avvalersi del potere conferito dal succitato disposto normativo.
- Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate nel dispositivo della presente ordinanza, unitamente a tutti gli atti e note richiamate,

AUTORIZZA

- 1) Per le ragioni ampiamente esposte nelle premesse, con effetto immediato presso l'impianto della Fratelli Balsamo srl, con sede in Viale Europa 7, P.Iva 1543571218, pec fllibalsamo@mypec.eu, la proroga delle attività di stoccaggio provvisorio di tutte le tipologie di rifiuti giacenti sul territorio,

fino alla partenza del sistema porta e porta e comunque non oltre il 31.01.2020;

ORDINA

- 1) alla società Buttol srl (P.IVA 01078470257), in persona del suo Legale Rappresentante, con sede in Sarno alla via Matteotti n°21 (SA), pec buttolsrl@pec.it, di stoccare i rifiuti giacenti sul territorio comunale presso l'area di Fratelli Balsamo srl.
- 2) che tale stoccaggio temporaneo avvenga solo ed esclusivamente per i rifiuti prodotti dal Comune di Torre del Greco e per i seguenti codici CER:
 - a. 20.03.01
 - b. 15.01.06
 - c. 15.01.07
 - d. 20.02.01
 - e. 20.03.07
 - f. 15.01.01
 - g. 20.01.01
 - h. 20.01.08
- 3) che venga eseguito dalla ditta un costante controllo e smaltimento del percolato;
- 4) che sia assicurata la guardiania per tutto il periodo di utilizzo delle aree al fine di evitare che possano essere utilizzate come discariche e/o oggetto di incendi;

DISPONE

che la presente ordinanza:

- dovrà essere notificata ai Settori comunali per quanto di loro competenza in vista dell'adozione dei provvedimenti consequenziali, nonché pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune di Torre del Greco e sul sito Web Istituzionale dell'Ente;
- entri in vigore all'atto della sua pubblicazione sull'Albo Pretorio;
- venga notificata alla società Fratelli Balsamo srl destinataria della stessa, nonché alla Buttol srl, anche al fine di rendere operativa e fattiva la presente ordinanza con i relativi adempimenti dalla notifica stessa.
- Sia trasmessa al Prefetto di Napoli e comunicata al Presidente del Consiglio de Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro delle Attività Produttive, al Presidente della Regione Campania, nonché all'ATO Rifiuti, quale Autorità d'Ambito di riferimento per il Comune di Torre del Greco.
- Sia pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune di Torre del Greco e sul sito Web Istituzionale dell'Ente per giorni 15 consecutivi ed inserita nell'apposita sottosezione della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

- Sia trasmessa ai Settori comunali, per quanto di loro competenza, per l'adozione dei provvedimenti consequenziali.

RENDE NOTO CHE

- avverso la presente ordinanza è ammesso la proposizione del ricorso, alternativamente al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Sezione di Napoli o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza o comunque dalla data di piena conoscenza del presente atto.



Il Sindaco
Dr. Giovanni Palomba